



## Guida pratica sugli aiuti finanziari per progetti di partecipazione culturale

Il sostegno di progetti volti a rafforzare la partecipazione culturale si fonda sull'articolo 9a della legge sulla promozione della cultura (LPCu) e sull'ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020 (RS 442.130) concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale. Nel regime di promozione sono illustrati i requisiti di promozione e i criteri per la valutazione delle richieste inoltrate.

Le domande di aiuto finanziario della Confederazione possono essere presentate entro il 1° marzo e entro il 1° settembre di ogni anno. Le domande devono essere depositate sulla piattaforma per i contributi di sostegno dell'Ufficio federale della cultura: [Piattaforma per i contributi di sostegno FPF](#).

Vi preghiamo di leggere con attenzione questa guida pratica e l'ordinanza del DFI prima di depositare un progetto.

Link: [Ordinanza sul rafforzamento della partecipazione culturale](#)

### Osservazioni generali

Il finanziamento a progetti volti a rafforzare la partecipazione culturale mira a promuovere il confronto con la cultura e con la pratica culturale del maggior numero possibile di persone e a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione alla vita culturale.

Vengono sostenuti progetti che promuovono l'attività culturale propria e autonoma di persone non professionalmente attive in campo culturale. I progetti devono quindi facilitare e permettere l'accesso alla vita culturale. Il termine "progetto" si riferisce a [singoli progetti di durata limitata](#).

Il finanziamento ai sensi dell'ordinanza per il rafforzamento della partecipazione culturale è sussidiario rispetto ad altre disposizioni federali in materia di sovvenzioni nel settore culturale. Non vi è alcun diritto al sostegno.

L'UFC può porre l'accento su un ambito particolare. L'eventuale ambito tematico del concorso sarà comunicato nel momento del bando.

L'UFC decide l'assegnazione dei sussidi e può consultare esperti ai fini della valutazione tecnica.

Ai sensi dell'art. 3, cpv. 3 dell'ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020 (RS 442.130) concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale, **sono esclusi dal sostegno**:

- Contributi a produzioni artistiche (ad es. opere d'arte, installazioni, produzioni teatrali, ecc);
- Contributi strutturali, per installazioni e costi di gestione alle istituzioni culturali,
- Contributi per progetti espositivi e la loro presentazione nei musei nell'ambito dei programmi o delle attività annuali;
- Contributi per progetti puramente tecnici e digitali come siti web, applicazioni, hardware e software;
- Contributi a festival ricorrenti o formati simili che non hanno un interesse nazionale;
- Contributi per pubblicazioni, studi o traduzioni.

### Requisiti di promozione

1. I progetti devono o essere d'interesse nazionale o avere carattere modello:

- a. **interesse nazionale**: sono d'interesse nazionale i progetti di essenziale importanza per la Svizzera o per diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera o che si rivolgono a partecipanti di varie regioni permettendone l'incontro reciproco;
- b. **carattere modello**: hanno carattere modello i progetti che presentano impostazioni esemplari o innovative per il rafforzamento della partecipazione culturale e che sono trasferibili ad altre regioni

o ad altri attori culturali e garantiscono il necessario trasferimento di sapere, in forma di documentazione o analisi.

- c. I progetti con carattere modello sono sostenuti per tre anni al massimo. Ogni anno il progetto deve essere ripresentato.
2. I progetti devono essere rivolti a un gruppo specifico. I progetti che non sono rivolti a un gruppo target specifico non possono essere finanziati.
3. I progetti devono essere accessibili al pubblico e il più possibile privi di barriere architettoniche. Gli eventuali costi di partecipazione devono essere determinati in base al gruppo target. I progetti devono svolgersi al di fuori dell'insegnamento scolastico regolare, dunque la loro manifestazione principale e la maggioranza delle attività devono svolgersi al di fuori dell'insegnamento scolastico regolare. Fa parte dell'insegnamento scolastico regolare anche l'insegnamento di materie facoltative, nella misura in cui esso rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni, delle città e dei Comuni.
4. I progetti devono svolgersi al di fuori dell'insegnamento scolastico regolare, dunque la loro manifestazione principale e la maggioranza delle attività devono svolgersi al di fuori dell'insegnamento scolastico regolare. Fa parte dell'insegnamento scolastico regolare anche l'insegnamento di materie facoltative, nella misura in cui esso rientra nell'ambito di competenza dei Cantoni, delle città e dei Comuni.
5. Il costo totale del progetto deve essere proporzionale al numero dei partecipanti. Per valutare questa proporzionalità, si terrà conto della natura dell'attività culturale dei partecipanti, della durata del progetto e dei materiali, delle risorse e delle infrastrutture messe a disposizione. I progetti non devono essere a scopo di lucro. I progetti a scopo di lucro non vengono sostenuti.
6. I progetti devono essere senza scopo di lucro.
7. I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di un'adeguata struttura organizzativa e finanziaria.

### **Criteri di promozione**

Se tutti i requisiti di promozione sono soddisfatti, vengono valutati i criteri di promozione seguenti, conformemente al regime di promozione:

1. Qualità contenutistica e specialistica: si valuta se la richiesta dimostra la plausibilità del progetto nei suoi diversi aspetti. Di questi fanno parte, ad esempio, la formulazione di obiettivi qualitativi e quantitativi adeguati, il ricorso a metodi specifici e sostenibili ai destinatari del progetto o una direzione qualificata.
2. Lancio di attività culturali proprie e indipendenti: si valuta se e in quale misura il progetto è in grado con metodi adeguati di incentivare adeguatamente i partecipanti a svolgere un'attività culturale propria e indipendente.
3. Coinvolgimento dei destinatari nell'impostazione del progetto: si valuta se e quali opportunità offre il progetto ai destinatari di partecipare all'impostazione del progetto nelle sue diverse fasi.
4. Rilevanza per i destinatari: si valuta se e in che misura il progetto convince per la sua rilevanza per i destinatari. La rilevanza emerge ad es. dalle osservazioni dei destinatari o dalle raccomandazioni di esperti esterni.
5. Connessioni e cooperazioni con partner nel rispettivo settore: i progetti vengono valutati in base alla misura in cui possono dimostrare la cooperazione e la collaborazione sostenibile con altri attori e partner nel rispettivo settore.

Sarà data priorità alle candidature che meglio soddisfano i criteri di una valutazione complessiva. Se per ragioni di budget, non è possibile sostenere tutte le domande che soddisfano i requisiti e i criteri, al momento della decisione in merito al sostegno finanziario verrà attribuito un peso particolare al criterio "*lancio di attività culturali proprie e indipendenti*" del richiedente.

**Le domande devono dimostrare che i criteri sono adempiuti e devono contenere tutte le informazioni necessarie in merito.**

## Piano finanziario

Il finanziamento dei progetti deve avere una base solida. Gli aiuti finanziari dell'UFC ammontano **al massimo al 50** per cento dei costi preventivati e **al massimo a 100 000 franchi per progetto**.

- Il piano finanziario si riferisce esclusivamente al progetto da valutare. Se la richiesta si riferisce a un progetto che fa parte di un progetto di più ampie dimensioni, i due progetti devono essere indicati separatamente nella contabilità.
- Il piano finanziario comprova che le uscite e le entrate indicate nel preventivo sono equilibrate e che il progetto è realizzabile.
- L'attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per al massimo il 10 per cento dei costi complessivi. Essa va conteggiata nel piano finanziario sia fra le entrate che fra le uscite.
- Fra le entrate devono essere riportate separatamente le prestazioni proprie (entrate, attività volontaria), i mezzi di terzi (ad es. di fondazioni o imprese) e i sussidi pubblici (Comuni, Cantoni, UFC, Pro Helvetia, altri servizi federali).

L'UFC decide se e in quale misura un progetto riceverà un sostegno finanziario esclusivamente sulla base del modulo di richiesta compilato in ogni sua parte e presentato nei termini.

L'UFC emana una decisione positiva o negativa circa tre mesi dopo la scadenza del termine d'inoltro delle richieste del 1° marzo o del 1° settembre.